Varianti ai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/06

Procedura

- 1. Elaborazione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, su richiesta di un soggetto pubblico/privato o di valutazioni scaturite dall'Autorità stessa, del Progetto di Variante al PAI;
- 2. Valutazione da parte della Conferenza Operativa del Progetto di Variante al PAI ed espressione del relativo parere;
- 3. Adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente del Progetto di Variante al PAI
- 4. Pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente del Progetto di Variante al PAI sulla Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini ufficiali delle Regioni territorialmente competenti, sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale e trasmissione della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente di adozione del Progetto di Variante al PAI alle Regioni, Province ed altri Enti interessati, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio. Dalla data di pubblicazione sono concessi 45 giorni, per prende visione del Progetto di Variante al PAI e 45 giorni per far pervenire le osservazioni all'Autorità di Bacino Distrettuale.
- 5. Istruttoria da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale su eventuali osservazioni e pareri pervenuti;
- 6. Conferenza Programmatica ai sensi dell'art. 68 comma 3 del D.Lgs.152/06 convocata dalla Regioni interessate, articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino Distrettuale, al fine dell'espressione del parere sul Progetto di Variante al PAI con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
- 7. Espressione del parere di competenza da parte della Conferenza Operativa sulla proposta definitiva di Variante al PAI sulla base degli esiti della Conferenza Programmatica;
- 8. Adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente della Variante al PAI.
- 9. Pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente della Variante al PAI sulla Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini ufficiali delle Regioni territorialmente competenti, sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale e trasmissione della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente di adozione della Variante al PAI alle Regioni, Province ed altri Enti interessati, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio.
- 10. Approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto della Variante al PAI.
- 11. Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'approvazione della Variante al PAI.

Modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a rischio dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 68, comma 4bis e 4 ter (commi aggiunti dall'art. 54, comma 3, legge n. 120 del 2020)

Procedura

- 1. Elaborazione da parte della Segreteria Tecnica Operativa, su richiesta di un soggetto pubblico/privato o di valutazioni scaturite dall'Autorità stessa, di una proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del PAI;
- 2. Valutazione da parte della Conferenza Operativa della proposta di modifica ed espressione del relativo parere;
- 3. Decreto del Segretario Generale di adozione della proposta di riperimetrazione e/o riclassificazione delle aree e, sulla base del parere della Conferenza Operativa, di contestuale adozione di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che resteranno in vigosinore all'approvazione dell'aggiornamento stesso e comunque non oltre i 3 anni.
- 4. Pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale e trasmissione dello stesso alla Regione, Provincia ed enti interessati, nonché al Comune interessato ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio. Dalla data di pubblicazione sono concessi 30 giorni, per far pervenire le osservazioni all'Autorità distrettuale;
- 5. Istruttoria della Segreteria Operativa su eventuali osservazioni e pareri pervenuti ed elaborazione della modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio;
- 6. Espressione del parere di competenza da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree ed acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente competente. Si rimette ai Segretari Generali di codeste Autorità la possibilità di valutare con le Regioni territorialmente competenti l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;
- 7. Decreto del Segretario Generale di approvazione della variante/aggiornamento al PAI;
- 8. Pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente;
- 9. Comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile delle varianti/aggiornamenti ai PAI approvati ai sensi dell'art. 68, comma 4bis del D.L. 152/06.